

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **Osservatorio 3/2004**

Osservatorio 3/2004

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Enti locali dissestati

1. Con D.M. 15 novembre 2003 sono stati definiti, per il triennio 2003-2005, le medie nazionali per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche ed i rapporti medi dipendenti-popolazione.
(in G.U. n.283 del 5 dicembre 2003).

BILANCIO DI PREVISIONE

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo.
(art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2004 è prorogato al 31 marzo 2004.
(D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003).

3. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate.
(art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni.

(direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

3. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
 - b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
 - c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
 - d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
 - e) ai contratti per lavori pubblici.
- (art.1, 2 e 11).

4. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
 - b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
 - c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
 - d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore.
- (art.4).

4.1. 'E possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.

(artt.4, c.2, e 7).

5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla

Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.
(artt.3,4 e 5).

5.1. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, è pari al 3,35% per il 2° semestre 2002, al 2,85% per il 1° semestre 2003 al 2,10% per il 2° semestre 2003 e al 2,02% per il 1° semestre 2004.

(comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003 e in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004)

5.2. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile.
(art.4, c.3).

5.3. È possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.
(artt.5, c.1, e 7).

5.4. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme.
(art.6).

6. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
(art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).

6.1. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.
(art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).

7. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

7.1. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

Interesse legale

1. Con D.M. 1 dicembre 2003, la misura del saggio di interesse legale, che dal 1° gennaio 2002 era del 3%, è stata fissata al 2,50% con decorrenza 1° gennaio 2004.
(in G.U. n.288 del 10 dicembre 2003).

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. Con D.M. 4 dicembre 2003 è stato ripartito il fondo nazionale speciale per gli investimenti relativo all'anno 2002.
(in G.U. n.12 del 16 gennaio 2004).

2. Con D.M. 23 dicembre 2003 sono state disciplinate le modalità di assegnazione del contributo relativo all'anno 2003 in favore delle unioni di comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale
(in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004).

2.1. Il contributo, a valere sul fondo complessivo di 5 milioni di euro, con quota spettante a ciascuna unione avente diritto in misura almeno pari a 10.000 euro, è destinato esclusivamente a spese di investimento.

2.2. Le unioni beneficiarie devono presentare, a pena di revoca del contributo assegnato, al Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2004.

3. Le risorse erariali derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni agli enti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vanno ad alimentare un fondo da ripartire agli enti interessati.
(art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

3.1. Le disposizioni per l'attivazione del fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, sono dettate con D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33.

3.2. Per l'attribuzione del contributo spettante per gli anni a decorrere dal 2001, gli enti devono attestare gli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali a soggetti esterni all'amministrazione, intendendosi per servizi non commerciali quelli assoggettati ad Iva che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta.

3.3. Con circolare ministero interni, direzione centrale finanza locale, del 28 gennaio 2004, n. F.L. 1/2004, viene ricordato che l'attestazione degli oneri per Iva, sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dagli affidatari dei predetti servizi, deve essere inviata, con l'apposito modello di certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministro

dell'interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio.

3.4. La mancata trasmissione delle certificazioni entro il 31 marzo non consentirà la partecipazione al riparto del fondo.

3.5. L'erogazione del contributo spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, nella misura del 50% dello stanziamento di iniziale dello stato di previsione del Ministro dell'interno. Il pagamento della seconda rata, per la quale non è fissata la scadenza, sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.

4. Agli enti locali titolari dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico è concesso un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti per Iva alla quale sono soggetti i contratti medesimi.

(art.9, legge 7 dicembre 1999, n.472).

4.1. Con D.M. 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico.

(in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001).

4.2. Con circolare ministero interni, direzione centrale finanza locale, del 28 gennaio 2004, n. F.L. 1/2004, viene ricordato che per l'attribuzione del contributo spettante, gli enti interessati devono attestare gli oneri da sostenere, prima, ed i pagamenti effettuati per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico, poi, inviando i modelli di certificazione, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, al Ministero interno.

4.3. Per l'attribuzione della prima rata del contributo a regime dall'anno 2001, il modello di certificazione degli oneri da sostenere (preventivo 2004) deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno.

4.4. Per l'attribuzione della seconda rata dei contributi spettanti per gli anni 2001 e successivi, il modello di certificazione degli oneri sostenuti nell'anno di competenza (consuntivo 2003) deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4.5. L'erogazione della prima rata del contributo sarà effettuata entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

4.6. L'erogazione della seconda rata a saldo del contributo sarà effettuata entro il 30 novembre dell'anno successivo.

Addizionale comunale all'Irpef

1. Nei casi di insufficiente capienza del gettito della compartecipazione comunale all'Irpef, per la differenza, il Ministero dell'interno, in sede di erogazione per l'anno 2003 dell'addizionale comunale all'Irpef, provvederà all'eventuale recupero della riduzione dei trasferimenti, qualora non sia stato possibile operarla a motivo dell'inesistenza o dell'insufficienza degli stessi negli anni 1999 e seguenti, conseguenti al passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado ed al maggior gettito delle addizionali comunali sui consumi di energia elettrica.
(art. 31, c. 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1.1. Con D.M. 17 novembre 2003 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il recupero.
(in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).

1.2. Entro il 12 febbraio 2004 il Ministero dell'interno comunica ai singoli comuni gli importi da recuperare.

1.3. I comuni possono richiedere al Ministero dell'interno, con istanza da fare pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, la ratizzazione decennale dell'importo dovuto, a decorrere dall'anno 2003.

Compartecipazione comunale all'Irpef

1. In sede di erogazione, per l'anno 2003, della compartecipazione comunale all'Irpef il Ministero dell'interno provvederà all'eventuale recupero della riduzione dei trasferimenti, qualora non sia stato possibile operarla a motivo dell'inesistenza o dell'insufficienza degli stessi negli anni 1999 e seguenti, per effetto del passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado e del maggior gettito delle addizionali comunali sui consumi di energia elettrica.
(art. 31, c. 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1.1. Con D.M. 17 novembre 2003 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il recupero.
(in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).

1.2. Entro il 12 febbraio 2004 il Ministero dell'interno comunica ai singoli comuni gli importi da recuperare.

1.3. I comuni possono richiedere al Ministero dell'interno, con istanza da fare pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, la ratizzazione decennale dell'importo dovuto, a decorrere dall'anno 2003.

Imposta R. C. auto

1. In sede di devoluzione alle province da parte dei concessionari, per l'anno 2003, del gettito dell'imposta R.C. auto il Ministero interno provvederà all'eventuale recupero della riduzione dei trasferimenti, qualora non sia stato possibile operarla a motivo dell'inesistenza o dell'insufficienza degli stessi negli anni 1999 e seguenti, per effetto del passaggio a carico dello

con insabbiatura degli stessi negli anni 1997 e seguenti, per effetto del passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado, del maggior gettito dell'addizionale base provinciale sui consumi di energia elettrica, dell'imposta R.C. auto e dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA. (art. 31, c. 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1.1. Con D.M. 17 novembre 2003 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il recupero. (in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).

1.2. Entro il 12 febbraio 2004 il Ministero dell'interno comunica alle singole province gli importi da recuperare per le annualità fino al 2002.

1.3. Entro il 31 ottobre 2004, per gli importi da recuperare relativi all'anno 2003 ed entro il 15 giugno di ciascun anno successivo il Ministero dell'interno comunica alle singole province gli importi da recuperare annualmente dall'anno 2004.

1.4. Per l'importo da recuperare per le annualità fino al 2002, le province possono operare una rateizzazione decennale, a decorrere dall'anno 2003, con versamento della rata annuale entro il 30 novembre 2004, per la prima rata, ed entro il 15 luglio di ciascun anno successivo e con l'obbligo di inviare, entro 10 giorni dal versamento, comunicazione dell'avvenuto adempimento al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale.

1.5. Per l'importo da recuperare annualmente dall'anno 2003, le province provvedono al versamento annualmente dovuto entro il 30 novembre 2004, per l'annualità 2003, ed entro il 15 settembre di ciascun anno successivo, con l'obbligo di inviare, entro 10 giorni dal versamento, comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale.

1.6. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, relativi sia al recupero rateizzato delle annualità fino al 2002 e sia al recupero delle somme dall'anno 2003, i concessionari della riscossione provvedono a decurtare dalle devoluzioni del gettito dell'imposta le somme non versate ed i relativi interessi di ritardato pagamento, riversandole in favore dello Stato.

Proventi delle concessioni edilizie

1. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia possono essere incrementati, con legge regionale, fino al massimo del 100 per cento. (art.32, c.34, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326)

1.1. Il versamento dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere eseguito in tesoreria comunale:

- per il 30 per cento dell'importo, con un minimo di 500 euro qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per l'intero qualora l'importo dell'anticipazione sia inferiore a tale cifra, entro il 31 marzo 2004.

11/12/2004,

- per la metà dell'importo restante, entro il 30 giugno 2004;
- per il saldo dell'importo, entro il 30 settembre 2004
(allegato 1).

1.2. L'importo definitivo degli oneri concessori deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni che saranno definite con apposita deliberazione comunale

1.3. Con circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 16 gennaio 2004, n.1/Dpf, sono forniti i primi chiarimenti operativi e le modalità di versamento.

2. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, può essere determinato dal comune un incremento fino ad un massimo del 10 per cento dei diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi
(art.32, c.40).

2.1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

3. Il 50 per cento delle somme riscosse dallo Stato a titolo di conguaglio dell'obbligazione è devoluto al comune interessato con modalità stabilite da D.M..
(art.32, c.41).

3.1. Con D.M. 14 gennaio 2004 sono stabilite le modalità di versamento dell'obbligazione.
(in G.U. n.14 del 19 gennaio 2004).

3.2. Con risoluzione dell'agenzia delle entrate 22 gennaio 2004, n.4/E, è stato istituito il relativo codice tributo.

MUTUI

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 28 gennaio 2004 è stato variato e stabilito nelle seguenti misure:

- 4,00% se di durata fino a 10 anni
 - 4,40% se di durata fino a 15 anni
 - 4,70% se di durata fino a 20 anni
 - 4,85% se di durata fino a 25 anni
 - 4,95% se di durata fino a 30 anni
- (comunicato Cassa dd.pp., in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

Finanziamento di:

- a) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.
- c) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area; è, pertanto, determinato come segue:
 - 3,85%, se di durata fino a 10 anni;
 - 4,25%, se di durata fino a 15 anni;
 - 4,55%, se di durata fino a 20 anni;
 - 4,70%, se di durata fino a 25 anni;
 - 4,80%, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 4,05%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,10%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,15%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,50%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,55%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,60%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,80%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,85%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,95%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,00%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,05%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,15%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,10%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,20%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,30%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

2. È stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2004 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988.

(D.M. 9 gennaio 2004, in G.U. n.12 dell' 12 gennaio 2004).

1.1. Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

SERVIZI PUBBLICI

Certificazione dei costi

1. Con D.M. 23 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo alla gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2003/2005.
(in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).

1.1. Sono obbligati alla certificazione gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, gli enti strutturalmente deficitari, quelli che non hanno approvato il rendiconto e quelli che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto.
(art.243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.2. Il termine perentorio per la trasmissione dei certificati, anche se totalmente o parzialmente negativi, alla Prefettura - ufficio territoriale del governo competente per territorio è fissato al 31 marzo 2004, per la certificazione relativa all'anno 2003, al 31 marzo 2005, per la certificazione relativa all'anno 2004, e al 31 marzo 2006, per la certificazione relativa all'anno 2005.

1.3. La sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione è riferita esclusivamente agli enti strutturalmente deficitari.
(art.243, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Immigrazione

1. Con comunicato della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le pari opportunità, 2 gennaio 2004, n.5, è dato avviso della destinazione di euro 4.131.700,00 per il finanziamento del 70% dei programmi di protezione sociale in tema di immigrazione e condizione dello straniero.
(in G.U. n.8 del 12 gennaio 2004).

1.1. Le domande per la presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale devono pervenire al dipartimento per le pari opportunità entro l'11 febbraio 2004.

Assegno secondo figlio

1. Per ogni secondo figlio nato, od ulteriore per ordine di nascita, e per ogni figlio adottato, nel periodo 1 dicembre 2003 – 31 dicembre 2004, è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS un assegno pari a 1.000 euro.
(art.21, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. I comuni sono tenuti ad informare gli interessati, invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati

dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.

1.2. I dati sono comunicati all'Inps, per via telematica o su supporto magnetico, entro dieci giorni dalla data nella quale i comuni ne sono venuti in possesso.
(D.M. 28 novembre 2003, in G.U. n.20 del 26 gennaio 2004).

1.3. L'Inps provvede all'erogazione dell'assegno, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai comuni.

1.4. Con propria circolare 10 dicembre 2003, n.188, l'Inps ha emanato le disposizioni operative.

2. L'assegno, nelle Province di Trento e di Bolzano, è erogato direttamente dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.
(art.3, c.104, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Attività edilizia

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, disciplinano l'attività edilizia.
(art. 2, c.4, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).

1.1. Il regolamento deve contenere la disciplina delle modalità costruttive e, nel caso che il comune intenda istituire la commissione edilizia, indicare gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
(art.4).

1.2. I comuni provvedono, anche in forma associata, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia.
(art.5).

1.3. Le disposizioni del nuovo testo unico in materia edilizia, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2002, una prima volta rinviate al 30 giugno 2002 (art.5 bis, D.L. 23 novembre 2001, n.411, aggiunto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n.463) sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2003.
(art.2, D.L. 20 giugno 2002, n.122, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n.185).

1.4. Le disposizioni del nuovo testo unico in materia di edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, sono entrate in vigore il 30 giugno 2003, ad eccezione delle disposizioni del Capo V, parte 2^a, artt.52-135, la cui entrata in vigore è rinviata al 1° gennaio 2005 salvo che per gli edifici scolastici.
(art.4, D.L. 24 giugno 2003, n.147, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.200; art.14, D.L. 24 dicembre 2003, n.355).

1.5. Le norme sulla sicurezza degli impianti negli edifici scolastici di ogni ordine e grado sono, pertanto, in vigore dal 30 giugno 2003.

LAVORI PUBBLICI

Attività urbanistico - edilizia

1. 'E riaperto il condono edilizio per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e per le tipologie di illecito previste dalla norma.

(art.32, c.25/28 e allegato 1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La domanda di definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004.

(art.32, c.32 e 35).

1.2. Equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria la coesistenza delle seguenti condizioni:

a) la presentazione della documentazione in allegato alla domanda di definizione dell'illecito edilizio entro il 31 marzo 2004;

b) il pagamento degli oneri di concessione entro il 30 settembre 2004;

c) la presentazione della denuncia in catasto e della denuncia ai fini Ici entro il 30 settembre 2004;

d) la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico entro il 30 settembre 2004;

e) il decorso del termine di 24 mesi dal 30 settembre 2004 senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune.

(art.32, c.37).

1.3. Con circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 16 gennaio 2004, n.1/Dpf, sono forniti i primi chiarimenti operativi.

Piste ciclabili

1. I comuni e le province presentano alle regioni progetti per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai fini della redazione di piani finanziati dal Ministero dei trasporti.

(artt. 2/6, legge 19 ottobre 1998, n. 366).

1.1.. L'approvazione dei progetti da parte dei comuni costituisce variante agli strumenti urbanistici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

1.2. Il finanziamento previsto è di 500.000 euro per gli anni 2002, 2003, 2004, per complessivi 1.500.000 di euro.

1.3. Con D.M. 24 settembre 2003 è stata approvata la ripartizione tra le regioni della quota del fondo per la mobilità ciclistica relativa agli anni 2002 – 2004.

(in G.U. n.19 del 24 gennaio 2004).

1.4. I finanziamenti sono integrati di 2.000.000 di euro quindicennali, quale concorso dello Stato per l'ammortamento di mutui.

(art.8, legge 1 agosto 2002, n.166).

2. Le nuove costruzioni di strade extraurbane secondarie, di strade urbane di scorrimento, di strade urbane di quartiere e di strade locali, devono avere, per il loro intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente.

(art. 13, c. 4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'art. 10, c.1, legge 19 ottobre 1998, n. 366).

3. In caso di manutenzione straordinaria delle strade, gli enti proprietari provvedono a realizzare piste ciclabili adiacenti, purchè l' intervento sia conforme al programma pluriennale e salvo comprovati problemi di sicurezza.

(art. 14, c. 2 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'art. 10, c.2, legge 19 ottobre 1998, n. 366).

Piano di sicurezza stradale

1. Con deliberazione Cipe 13 novembre 2003, n.81/2003, è stato approvato il secondo programma di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, riferito all'annualità 2003. (in G.U. n.16 del 21 gennaio 2004).

1.1. Il programma è finanziato con impegno quindicennale di 20.258.000 euro, a decorrere dal 2002, destinato per il 75% ad attività ed interventi di competenza degli enti locali.

PUBBLICO IMPIEGO

Assunzione di personale

1. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 14 novembre 2003, n.2, sono state illustrate le prescrizioni relative alle assunzioni obbligatorie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

(in G.U. n.283 del 5 dicembre 2003).

1.1. Le assunzioni, per i profili professionali sino al quinto livello retributivo, possono essere effettuate

anche tramite chiamata diretta, a seguito di domanda degli interessati; hanno precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta e devono essere effettuate nell'ambito del sistema della programmazione delle assunzioni.

Contratto collettivo di lavoro

1. 'E entrato in vigore il 23 gennaio 2004 il Ccnl del comparto regioni e autonomie locali per il quadriennio 2002/2003.

1.1. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato e automatico devono essere applicati entro 30 giorni.

Riforma del lavoro

1. Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, entrato in vigore il 24 ottobre 2003, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, non trova applicazione, per espressa disposizione dell'art.1, c.2, nelle pubbliche amministrazioni e per il loro personale. (in suppl. ord. n.159/L alla G.U. n.235 del 9 ottobre 2003).

1.1. La pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella loro forma tradizionale. (circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali, 8 gennaio 2004, n.1, in G.U. n.10 del 14 gennaio 2004).

Collaborazioni coordinate e continuative

1. L'utilizzazione di rapporti di lavoro diversi dal tradizionale rapporto di lavoro subordinato deve avere a presupposto una delle seguenti condizioni:

- a) che l'attività abbia contenuti professionali e caratteristiche tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti;
- b) che l'attività a fronte della quale ci si avvale delle collaborazioni non possa essere svolta per carenza oggettiva, assoluta o relativa, di determinate figure professionali. (parere dipartimento funzione pubblica, 18 novembre 2003, n.182/2003).

Personale dell'area di vigilanza

1. La norma programmatica contenuta nell'art.7, c.5, del Ccnl del 31 marzo 1999, per la quale "gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali", non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell'area di

vigilanza in posizione di coordinamento e controllo.
(comunicato ARAN 18 dicembre 2003, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2004).

Retribuzione individuale di anzianità

1. La disciplina degli articoli 26 e seguenti del Ccnl del 5 ottobre 2001, relativa alla conservazione della maggiore retribuzione goduta, non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali.

(comunicato ARAN 18 dicembre 2003, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2004).

Posizioni organizzative

1. La disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa è soggetta a concertazione, secondo le previsioni dell'art.16, c.2, del Ccnl del 31 marzo 1999.

(comunicato ARAN 18 dicembre 2003, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2004).

1.1. È da escludere la competenza della contrattazione decentrata integrativa ad introdurre ipotesi ulteriori di revoca rispetto a quelli fissati dal Ccnl.

Mansioni superiori

1. Lo svolgimento di mansioni superiori è consentita esclusivamente in due casi:

a) vacanza di un posto in organico per sei mesi prorogabili fino ad un anno, qualora già avviata la procedura per l'assunzione del personale mancante;

b) sostituzione temporanea di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

(parere dipartimento funzione pubblica 21 novembre 2003, n.183/03).

1.1. Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto 1. l'assunzione di mansioni superiori è nulla ed il dirigente che ha conferito l'incarico ne risponde personalmente.

1.2. Il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori è compensato aggiuntivamente, ma non implica l'automatica applicazione del corrispondente trattamento economico.

Buoni pasto

1. Non è consentito attribuire buoni pasto a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

(parere dipartimento funzione pubblica, 5 novembre 2003, n.181/03).

CONTRATTI E APPALTI

Segnaletica stradale

1. L'attività di manutenzione della segnaletica stradale è ricondotta alla categoria dei lavori pubblici.

(determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 10 dicembre 2003, n.22/2003, in G.U. n.301 del 30 dicembre 2003).

1.1. La normativa in tema di lavori pubblici va applicata anche nel caso in cui le previste forniture di materiali abbiano valore economico prevalente rispetto alle attività di lavorazione.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Comunicazione dati Inpdap

1. I sostituti d'imposta obbligati al rilascio della certificazione unica (Cud) sono tenuti a trasmettere all'Inpdap, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie al calcolo dei contributi dei singoli lavoratori.

(art.44, c.9, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La trasmissione telematica deve avvenire mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005.

1.2. Entro il 30 giugno 2004 saranno emanate dagli Istituti previdenziali le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi.

2. Con l'entrata a regime della banca dati unificata, sarà possibile verificare, integrare e aggiornare anche gli elementi necessari alla liquidazione ed erogazione delle pensioni.

2.1. Nella fase transitoria, con riferimento ai trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° giugno 2004, le informazioni utili al pagamento delle pensioni devono essere inviate all'Inpdap, con modalità informatica, almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio del lavoratore (1^ scadenza, 1 marzo 2004). (circolare Inpdap n.34/03).

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dichiarazione semplificata annuale

1. È fissata al 30 settembre di ogni anno, rispetto al precedente 30 giugno, a decorrere dal 2003, la scadenza per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, oltre a quelli necessari per la liquidazione dell'imposta e dei contributi, su modello di dichiarazione semplificata, qualora siano state effettuate nell'anno precedente ritenute su redditi di lavoro dipendente o assimilato, di lavoro autonomo o diversi e non anche su redditi di capitale. (art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.5, c.1, lett. b, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, in G.U. n.128 del 5 giugno 2003).

1.1. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 15 gennaio 2004, è stato approvato il mod. 770 semplificato con le relative istruzioni per la compilazione.

Certificazione unica

1. È fissata al 15 marzo di ogni anno, rispetto al precedente 31 marzo, a decorrere dal 2004, il termine per la consegna della certificazione unica, agli effetti fiscali e contributivi, relativa alle somme corrisposte nell'anno precedente.

(art.4, c.6-ter, e 6-quater, aggiunti al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.5, c.1, lett. c, D.P.R.16 aprile 2003, n.126; art.6, c.2, lett. b, D.P.R. 16 aprile 2003

1.1. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 25 novembre 2003 è stato approvato il modello di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

(in suppl. ord. n.191 alla G.U. n.292 del 17 dicembre 2003).

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)

1. I comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

(art.74, c.1, Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344, in suppl. ord. n.190 alla G.U. n.291 del 16 dicembre 2003).

1.1. L'esclusione dall'assoggettamento all'Ires è confermativa dell'esclusione Irpeg prevista dal precedente testo (art.88) del Tuir.

1 MARZO

Assunzione di personale

- Emanazione D.P.C.M. con il quale sono fissati, per l'anno 2004 i criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato.

(art.3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Ripristino rapporto di impiego

- Adozione del regolamento con il quale saranno stabilite le modalità attuative del ripristino o prolungamento del rapporto di impiego per i pubblici dipendenti sospesi dall'impiego o posti in quiescenza anticipatamente a seguito di un procedimento penale, qualora siano prosciolti nel giudizio penale che ha causato l'interruzione del rapporto.
(art.3, c.57, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Sanzioni per violazioni codice della strada(1)

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2004.
(art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).
- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Programmazione del fabbisogno di personale (1)

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2004-2006 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale.
(art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449).
- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2004-2006 del fabbisogno di personale.
(art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).
- Trasmissione della programmazione 2004-2006 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica.
(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Formazione del personale (1)

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni.
(art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3).

Tributi locali (2)

- Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2004 dei tributi locali.
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28

dicembre 2001, n.448).

Tariffe e prezzi pubblici (2)

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2004.
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bilancio di previsione (3)

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2004 ed allegati.
(art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2004 ed allegati all'organo di revisione per la resa del parere.
(art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Incarichi di consulenza

- Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- di tutte le notizie relative agli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca conferiti al personale che sia cessato volontariamente dal servizio, avendo il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità o che abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'ente nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.
(art. 25, c. 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724).

10 MARZO

Bilancio di previsione (3)

- Presentazione all'organo consiliare dello schema di bilancio di previsione 2004 ed allegati munito del parere dell'organo di revisione.
(art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

15 MARZO

Certificazioni sostituto d'imposta

- Termine per la consegna al sostituto della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa alle somme e valori erogati nell'anno precedente.
(art.4, c.6 ter e 6 quater, aggiunti al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.5, c.1, lett. c, D.P.R. 16 aprile 2003, n.126; art.6, c.2, lett. b, D.P.R. 16 aprile 2003, n.126).

16 MARZO

Contributi previdenziali

- Scadenza dei termini per l'eventuale presentazione della dichiarazione integrativa semplice dei periodi contributivi 1997/2002, in luogo di quelle omesse o da rettificare in aumento, e per il versamento dei contributi dovuti in relazione ad ogni singolo periodo contributivo oggetto di integrazione.
(art. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Sostituto d'imposta

- Scadenza dei termini per l'eventuale presentazione della dichiarazione integrativa semplice dei periodi d'imposta 1997/2002, in luogo di quelle omesse o da rettificare in aumento, e per il versamento delle somme dovute in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta oggetto di integrazione.
(art. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.45, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Imposta sul valore aggiunto (Iva)

- Scadenza dei termini per l'eventuale presentazione della dichiarazione integrativa semplice dei periodi contributivi 1998/2002, in luogo di quelle omesse o da rettificare in aumento, e per il versamento dell'imposta dovuta in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta oggetto di integrazione.
(art. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350).

- Scadenza dei termini per l'eventuale presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1998/2002, ai fini della definizione automatica dell'imposta condonabile, e per il versamento delle somme dovute.
(art. 9, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)

- Scadenza dei termini per l'eventuale presentazione della dichiarazione integrativa semplice dei periodi d'imposta 1997/2002, in luogo di quelle omesse o da rettificare in aumento, e per il versamento delle somme dovute in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta oggetto di integrazione.

(art. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350).

- Scadenza dei termini per l'eventuale presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997/2002, ai fini della definizione automatica dell'imposta condonabile, e per il versamento delle somme dovute.

(art. 9, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Imposte di registro, ipotecaria, e catastale

- Scadenza dei termini per l'eventuale presentazione dell'istanza per beneficiare della definizione agevolata dei valori dichiarati.

(art. 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.46, legge 24 dicembre 2003, n.350).

20 MARZO

Bilancio di previsione (3)

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2004, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2004-2006 da parte dei membri dell'organo consiliare (art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

31 MARZO

Tariffe per la cremazione(4)

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2004 programmato nel Dpef.

(art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002).

Addizionale comunale all'Iperf (4)(5)

- (Facoltativa) Deliberazione dell' aliquota da applicare sui redditi 2004. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico.

(art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nel testo sostituito dall'art.11, legge 18 ottobre 2001, n.383).

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per

estratto, mediante posta elettronica.
(D.M. 31 maggio 2002, in G.U. n.130 del 30 giugno 2002).

Regolamenti sulle entrate (4)

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dall'inizio dell'anno, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale.

(art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Servizi a domanda individuale (4)

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2004.

(art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Aree e fabbricati (4)

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2004, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

(art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Imposta comunale sugli immobili (4)

- Deliberazione a valere per l'anno 2004, relativa a:

- 1) misura dell'imposta;
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili;
- 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati;
- 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro;
- 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili;
- 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

9) non applicazione dell'imposta sugli immobili ex rurali che non presentano più i requisiti di ruralità e che sono iscritti, entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati;

10) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo;

11) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinanti con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa.

12) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri;

13) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale

(artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 53 e 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 3, c. 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 58, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 2, c. 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431; art. 6, c. 4 e 5, e art. 31, c. 1, legge 23 dicembre 1998, n.448; art.30 , c.12 e14, legge 23 dicembre 1999, n.488; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dell'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa provinciale ambientale (4)

- Deliberazione della misura per l'anno 2004.

(art. 19, D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, testo sostituito dell'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (4)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2004, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

(art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Imposta provinciale di trascrizione (4)

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata nel 1999 - 2003, per l'adozione del regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente effetto dal 1° gennaio 2004, o di aumento della tariffa, se non incrementata già nel 1999 - 2003, fino ad un massimo del 20% di quella determinata con D.M. 27 novembre 1998, n. 435. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione.

(art. 52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (4)

- Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2004, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze.

(art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (4)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2004, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

(art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (4)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2004. Entro 30 giorni dall'esecutività, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze.

(art. 69, c. 4, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della determinazione delle tariffe 2004, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%.

(art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti da attività economiche.

(art.17, c.3, legge 24 aprile 1998, n.128).

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (4)

- (Facoltativa) Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe per l'anno 2004, in sostituzione della Tarsu, in via sperimentale.

(art. 49, c. 1 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa sui concorsi (4)

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33.

(art. 27, c. 6, D.L. 28 febbraio 1993, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1993, n. 131, nel testo

(art.27, c.8, D.L. 28 febbraio 1998, n.38, convertito dalla legge 28 aprile 1998, n.131, nel testo modificato dall'art.23, legge 24 novembre 2000, n.340; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica (4)

- (Facoltativa) Deliberazione di aumento per l'anno 2004 da 18 lire fino a 22 lire dell'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti.
(art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, e art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Programma triennale lavori pubblici (4)

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2004 – 2006, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno.
(art.2, c.3, D.M. 21 giugno 2000; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 con allegati bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2004/2006.
(art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267).

Esercizio provvisorio

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° gennaio 2004, se la deliberazione del bilancio 2004 non dovesse ancora essere stata adottata.
(art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2004 approvato.(6)
(art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2004, con efficacia dal 1° gennaio. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' economia e finanze (7).
(art. 3, c.5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nel testo sostituito dall'art.10, c.1, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448, e art.35, c.2).
- (Facoltativa) Deliberazione di incremento delle tariffe fino ad un massimo del 20%, se non incrementate in precedenza, e per le superfici superiori al metro quadrato fino ad un massimo del 50% (7)

del 2000 (7).

(art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento dell'imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio. (circolare ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/F.L.).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 e 2003 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale (7). (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.10, c.1, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 e 2003 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati (7). (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10, c.1, lett. c, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Competenze gestionali degli assessori (6)

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2004, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.29, c.4, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Formazione del personale

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale. (direttiva Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 13 dicembre 2001)

Certificazione mutui

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio del certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2003, a valere su eventuali quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti. (art.46 bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85).

Certificazione Iva servizi non commerciali

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore

per territorio, della certificazione annuale degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali a soggetti esterni all'amministrazione, ai fini dell'attribuzione del contributo statale sul fondo 2004.

(art.6, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488; D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).

Certificazione costo dei servizi

- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2003, sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. L'obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il rendiconto 2002 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto.

(D.M. 23 dicembre 2003).

Retrocessione imposta sostitutiva titoli obbligazionari

- Invio al ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, piazza Viminale, 00184 Roma, del modello certificativi degli interessi passivi corrisposti nell'anno 2003 a fronte di prestiti obbligazionari, ai fini della retrocessione del 50% dell'imposta sostitutiva applicata.

(art.1, c.1, legge 1 aprile 1996, n.239; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 31 ottobre 2002, n. F.L. 23/2002).

Sanatoria edilizia

- (Termine ultimo) Presentazione delle domande di definizione degli illeciti edilizi, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessionari. (art.32, c.32 e 35, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n.326).

Diritti e oneri sanatoria edilizia (8)

- (Facoltativa) Deliberazione di incremento fino ad un massimo del 10% dei diritti ed oneri previsti per il rilascio di titoli abilitativi edilizi dovuti per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia. (art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

Contratti pubblici

- Comunicazione al Ministero delle finanze, centro informativo del dipartimento delle entrate, dei dati relativi ai contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto stipulati nell'anno precedente mediante scrittura privata e non registrati.

(art. 20, c. 2, lett. e), legge 30 dicembre 1991, n. 413, D.M. 6 maggio 1994 e D.M. 18 marzo 1999)

17777).

Albo dei dirigenti

- Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, delle schede informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei dirigenti pubblici.
(DPR. 11 marzo 1994, n. 374).

Imposta comunale sugli immobili

- Termine per la comunicazione al Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione dell'imposta, dell'ammontare complessivo delle riscossioni nel 2° semestre dell'anno precedente.
(D.M. 5 agosto 1999, in G.U. n. 208 del 4 settembre 1999).

Patto di stabilità interno

- Presentazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – dipartimento del tesoro – direz. I – via XX settembre, 97 – 00187 Roma – e alla Cassa depositi e prestiti, da parte delle province e dei comuni che vogliono procedere al rimborso anticipato dei mutui contratti con la Cassa medesima, della domanda di estinzione anticipata, con annesso piano finanziario 2004/2008 accompagnato da relazione illustrativa e dalla relativa deliberazione consiliare di approvazione.
(art.28, legge 23 dicembre 1998, n. 488 e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n.3).

- Predisposizione dei saldi trimestrali cumulati di cassa 2004 per la sottoposizione alle valutazioni di coerenza del collegio dei revisori e per la successiva comunicazione al ministero economia e finanze.
(art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289; circolare ministero economia e finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, 4 febbraio 2003, n.7).

Gestione separata Inps

- Termine per la presentazione del modello GLA relativo alla denuncia dei compensi corrisposti nell'anno 2002 ai collaboratori coordinati e continuativi.
(circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n.16).

Anagrafe tributaria

- Comunicazione al ministero economia e finanze dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, di importo complessivo non inferiore a euro 10.329,14 al lordo di Iva.
(art.20, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo sostituito dall'art.20, c.2, lett. e, legge 30 dicembre 2001, n.413; D.M. 6 maggio 1994; D.M. 18 marzo 1999).

Spese pubblicitarie

Spese pubblicitarie

- Comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria delle spese di carattere pubblicitario sostenute nell'esercizio finanziario precedente per avvisi o messaggi a pagamento, rivolti alla generalità attraverso i mezzi di comunicazione di massa o tramite pubbliche affissioni, ed ogni altra forma di comunicazione e di informazione relativa all'attività istituzionale dell'ente, ivi compreso le spese connesse a forme di pubblicità obbligatorie.

Non devono essere incluse le spese sostenute per la produzione e l'edizione di testate giornalistiche registrate, quelle di rappresentanza, per convegni, fiere, mostre e sagre, e quelle effettuate a titolo di sponsorizzazione di attività varie. La comunicazione deve essere trasmessa anche se negativa, in mancanza di spese sostenute, fatta eccezione, in quest'ultimo caso, per i comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.

(D.M. 11 febbraio 1997).

1 APRILE

Piano esecutivo di gestione

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

10 APRILE

Esecutività del bilancio (9)

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2004, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile.

(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

20 APRILE

20 APRILE

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 1° trimestre 2004. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesoriери può comportare la risoluzione del contratto in corso.

(artt. 29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

30 APRILE

Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante l'ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2003, ai fini dell'attribuzione del contributo erariale a saldo 2002.

(D.M. 22 dicembre 2000).

Emersione dell'economia sommersa

- Trasmissione, da parte dei soggetti gestori dei servizi idrici e del gas, all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico Entratel o quello Internet, di dati e notizie relative ai contratti stipulati nell'anno 2003.

(provvedimento agenzia delle entrate, 19 giugno 2002).

Programma triennale lavori pubblici (10)

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; artt.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002).

Trasferimento immobili statali

- Termine annuale per avanzare richiesta all'Agenzia del demanio per l'acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio territorio.

(art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Certificazione di bilancio (10)

- Termine per la trasmissione del certificato di bilancio 2004 all'ufficio territoriale di governo competente per territorio.
(art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Opere per recupero risorse idriche

- (Termine ultimo) Presentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, per il tramite delle regioni competenti per territorio, dei programmi di intervento finalizzati alla realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche, finanziabili con contributi pari agli oneri di ammortamento dei mutui o altre operazioni finanziarie.
(art.141, c.3, legge 23 dicembre 2000, n.388; art.4, c.31 e 33, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 1° trimestre 2004
(art.29, c.13 e 17, legge 27 dicembre 2002, n.289; circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 4 febbraio 2003, n.7).

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 3° bimestre 2004, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 3° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve verificare il rispetto delle prescrizioni sui piani finanziari 2004/2008 trasmessi dagli enti entro il 31 marzo 2004 e comunicarne l'esito al Ministero del tesoro.
(art.18, legge 23 dicembre 1998, n.488, e circolare ministero tesoro 17 febbraio 2000, n.3).

- Comunicazione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al Ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato –

I.Ge.P.A. – Ufficio II - della previsione cumulativa del saldo finanziario di cassa 2004, articolata per trimestri, coerente con l'obiettivo annuale.

(art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289; circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 4 febbraio 2003, n.7).

- Comunicazione, da parte dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, della previsione cumulativa del saldo finanziario di cassa 2004, articolata per trimestri, coerente con l'obiettivo annuale.

(art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289; circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 4 febbraio 2003, n.7).

- Verifica, da parte del collegio dei revisori, del rispetto dell'obiettivo programmatico del saldo trimestrale finanziario di cassa relativo al 1° trimestre 2004.

(art.29, c.16, legge 27 dicembre 2002, n.289)

Incarichi a pubblici dipendenti

- Comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell'anno precedente.

L'omissione dell'adempimento non consente il conferimento di nuovi incarichi.

(art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali

- Comunicazione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del trattamento economico lordo 2002 del segretario dell'ente, distinto nelle seguenti componenti:

- 1) retribuzione tabellare;
- 2) indennità integrativa speciale;
- 3) tredicesima mensilità;
- 4) retribuzione individuale di anzianità;
- 5) assegno personale;
- 6) maturato economico;
- 7) retribuzione di posizione;
- 8) maggiorazione del 25% prevista per i segretari titolari di segreteria convenzionata.

Consumo energetico

- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l'uso dell'energia elettrica del responsabile per la conservazione e l'uso dell'energia, se i consumi nell'anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

(art. 19, legge 10/1991).

Contributi e sovvenzioni

- Aggiornamento dell'albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell'anno precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio.
(art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell'anno.
(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero dell'interno 31 luglio 1995, n. 35/95).

- Versamento (11) della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200).
(deliberazione Agenzia n. 12/2 - 1998).

Gestione separata Inps

- Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell'anno 2003 ai collaboratori coordinati e continuativi.
(circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16).

NOTE:

- (1) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.
- (2) Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge del 31 marzo).
- (3) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge.
- (4) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.
- (5) Se deliberata in aumento, il provvedimento non acquista efficacia per effetto dell'art.2, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350, che ne dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2004.
- (6) Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio.

- (7) Termine stimato. Adempimento per il quale non è prescritta la scadenza prima dell'approvazione del bilancio.
- (8) Termine ultimo, in funzione della scadenza per la presentazione delle istanze di sanatoria
- (9) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 31 marzo e la relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° aprile 2004.
- (10) Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2004 alla scadenza del 31 marzo 2004.
- (11) Se di importo superiore a 25,82 euro.